

LIQ CONTR. NN° 6-7/2023

Sent. n. 12/2023 pubbl. il 02/05/2023
Rep. n. 14/2023 del 02/05/2023

N. R.G. 26/2023

OGGETTO: APERTURA LIQUIDAZIONE
CONTROLLATA



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Rodolfo Magri	Presidente rel.
dott. Natalia Fiorello	Giudice
dott. Paola Elefante	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

LETTO il ricorso depositato in data 20.04.2023 da:

ABOKIN ITOHAN, nata a Benin City (Nigeria) il 03.06.1968,

MULATTIERI PIERO, nato a Mondovì il 15.03.1969, entrambi residenti in [REDACTED]

per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

RILEVATO che il ricorso è stato proposto dai debitori e che quindi non appare necessaria la loro audizione;

SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

Premesso che:

con ricorso depositato in data 20.04.2023, ABOKIN ITOHAN e MULATTIERI PIERO hanno avanzato proposta di Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, cui è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;
- che i ricorrenti sono debitori che si trovano in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che gli stesso non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o



insolvenza;

- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;

P.Q.M.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di:

- 1) ABOKIN ITOHAN, nata a Benin City (Nigeria) il 03.06.1968,
- 2) MULATTIERI PIERO, nato a Mondovì il 15.03.1969, .

entrambi residenti in [REDACTED]

NOMINA

Giudice delegato il dott. Rodolfo Magri e Liquidatore l'O.C.C., rag. Alberto Peluttiero, con studio in Cuneo, via Bra n. 1;

ORDINA

ai debitori di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3; visti gli artt. 270, 5° comma, e 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando i debitori ad utilizzare temporaneamente l'immobile sito in [REDACTED]



destinato ad abitazione familiare, fino alla vendita dello stesso;

ORDINA

la trascrizione della presente sentenza sui beni immobili e sui beni mobili registrati facenti parte del patrimonio dei debitori, a cura del Liquidatore;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

FISSA

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento dei debitori e della loro famiglia in euro 1.700,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dai debitori;

MANDA

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento ai ricorrenti ed al Liquidatore nominato.

Cuneo 27.04.2023

Il Presidente est.
dr. Rodolfo Magri

RELAZIONE PERMANENTE
IN DATA 2 MAG. 2023
AVV. FLAVIO GARBI
DR. A. PELOTTI
FM S.E.C.

CANCELLERIA
CUNEO

